



Professione i. r.



Indirizzo Internet:
<http://www.snadir.it>
Posta elettronica:
snadir@snadir.it

**Periodico di attualità, cultura, informazione a cura dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**

Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.) - Fax 0932/45.53.28
Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Ragusa

ANNO X - N. 8
Gennaio - Febbraio
2005

UN APPELLO PER LA SOLIDARIETA'

Nei primi giorni del nuovo anno un indonesiano è stato tratto in salvo da una nave dopo che era rimasto aggrappato a un albero per otto giorni nell'Oceano Indiano, dopo il maremoto che ha spazzato via 150.000 vite umane. Tanti hanno vissuto questo episodio come una segno della Speranza che non muore! Adesso questa speranza è affidata a tutti noi.

Non ci sono parole per esprimere il cordoglio che, in queste settimane, si è alternato e confuso con un profondo senso di angoscia, davanti all'immane tragedia, spesso documentata dalle videocamere di turisti inconsapevoli di ciò che si stava consumando sotto i loro occhi.

I Paesi colpiti, alcuni tra i più poveri del mondo, non potranno superare da soli i problemi che si presenteranno, primo tra tutti il rischio di epidemie. E poi sarà necessario ricostruire... non solo le case, ma anche l'esistenza di tante persone e di tanti bambini, smarriti e annientati da un evento di cui non riescono a comprendere il significato. La ricostruzione richiederà, secondo alcune stime, almeno un decennio. La Comunità internazionale, attraverso l'ONU, organizzerà gli aiuti.

Lo SNADIR, interpretando i sentimenti e le intenzioni dei propri iscritti, e sull'esempio di altre organizzazioni, ha deciso di stanziare una donazione che sarà inviata ad una organizzazione religiosa direttamente impegnata sui luoghi del disastro.

E' un segno di solidarietà che si aggiunge a quanto ognuno ha sicuramente già fatto in risposta agli appelli lanciati dai mezzi di comunicazione. E' un segno che, per non restare vuoto di significati, deve accompagnarsi anche ad un piccolo cambiamento che deve farsi spazio nella vita di tutti noi. Raoul Follereau, un giornalista francese che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la lebbra, affermò che "nessuno ha il diritto di essere felice da solo". Allora, da oggi in poi, pensiamoci... e teniamone conto.

La Segreteria Nazionale Snadir

La nuova scheda di valutazione

Il 3 dicembre il MIUR ha pubblicato la circolare ministeriale n°85 concernente "la valutazione degli alunni e la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado".

Questa circolare arriva dopo alcuni anni d'incertezza, poiché già a partire dall'applicazione del regolamento sull'autonomia, le scuole avrebbero dovuto redigere documenti informativi ed elaborare propri modelli di certificazione.

L'art. 4 del DPR 275/99 al comma 4 dispone: "Nell'esercizio dell'autonomia le istituzioni scolastiche...individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati".

E' da ricordare soprattutto, che tra le norme che sono espressamente abrogate dal DPR 275/99 c'è proprio l'articolo 144 del Testo Unico n° 297 del 1994 che prevede la scheda di valutazione. Ma se le scuole avrebbero dovuto provvedere all'elaborazione di un documento di valutazione già dall'anno 2000/2001, allora perché il Miur ha continuato ad inviare nelle scuole un documento ufficiale? E' vero però che è mancata la consueta circolare annuale per ricordare l'adempimento della compilazione del documento di valutazione.

segue a pag. 4

La Corte dei Conti registra il decreto dei posti in organico Spropositata attribuzione in Basilicata Penalizzate le altre Regioni

Il decreto Interministeriale autorizzativo n.72 del 30 settembre 2004 con il quale viene rilevato e assegnato il contingente dei posti in organico (vedi pag.6 la Tabella) per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti di religione vincitori di concorso, è stato registrato alla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre u.s..

Rispetto alla rilevazione presentata dal Miur con Nota n.65 del 22 luglio 2004 (vedi pag.4 Professione i.r. 5/2004) si evidenzia una rettifica nei dati relativi al contingente assegnato a ciascuna regione. Risalta in modo chiaro che il dato relativo alla Basilicata per la scuola secondaria di 1° e 2° grado è palesemente errato:

segue a pag. 6

Lo schema di decreto legislativo relativo al secondo ciclo

Negli ultimi giorni di dicembre su alcuni siti internet è stato pubblicato il testo dello schema di decreto legislativo per la scuola secondaria superiore. Si tratta di un testo che, al momento della stampa di questo numero del giornale, non è stato divulgato nella sua stesura ufficiale ma che riteniamo comunque utile presentare sinteticamente nei suoi contenuti al fine di avviare con i nostri lettori una riflessione sui cambiamenti che si profilano nella scuola secondaria superiore.

Un ulteriore passo avanti si profila nell'attuazione della Riforma Moratti. E' stato redatto, infatti, lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

L'impianto normativo ribadisce che il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.

I percorsi dei licei e quelli di istruzione e

segue a pag. 7

Il Crocifisso resta nelle aule <i>pag.3</i>	Diritti per i lavoratori diversamente abili <i>pag.5</i>	La scuola dell'infanzia <i>pag.2</i>
Iscrizioni e scelta Irc <i>pag.4</i>		3° Convir 2004 <i>pag.4</i>

Gli Organi Collegiali scolastici nel testo unificato

La VII Commissione della Camera dei deputati (Cultura, scienza e istruzione) ha ripreso, dopo diversi mesi, l'esame di una serie di proposte di legge in materia di organi collegiali della scuola.

Il relatore, on. Giovanna Bianchi Clerici, ha elaborato una proposta di nuovo testo unificato, che modifica in alcuni punti il testo già redatto nel 2002. Tale testo, mercoledì 1° dicembre, è stato sottoposto all'attenzione dei sindacati della scuola per acquisire pareri, ad integrazione delle audizioni informali già svolte nel 2002. In rappresentanza dello Snadir hanno preso parte all'incontro il Prof. Francesco Cacciapuotì ed il Prof. Ernesto Soccavo.

Lo Snadir, nel corso dell'audizione alla Camera dei deputati, ha ritenuto opportuno focalizzare l'attenzione

segue a pag. 6

27 gennaio 2005, non solo memoria

"Akivà Drumer ci ha lasciato, vittima della selezione. Passeggiava in questi ultimi tempi perduto fra di noi, gli occhi vitrei, raccontando a tutti la sua debolezza...non faceva che ripetere che tutto era finito per lui, che non poteva più sostenere la lotta, che non aveva più forza né fede. Ad un tratto gli si svuotavano gli occhi: due ferite aperte, due pozzi di terrore... quando arrivò la selezione era già condannato non fece altro che offrire al boia. Ci chiese soltanto: "Fra tre giorni non ci sarò più... dite il Kaddish per me!"

Noi glielo promettevamo: fra tre giorni, vedendo alzarsi il fumo dal camino avremmo raccolto dieci uomini e avremmo fatto una funzione speciale. Tutti i suoi amici avrebbero detto il kaddish.

Allora se ne andò, nella direzione dell'ospedale, con passo quasi sicuro, senza guardarsi indietro. Un'ambulanza lo aspettava per portarlo a Birkenau.

Erano giorni terribili: ricevevamo più colpi che cibo, eravamo schiacciati dal lavoro. E tre giorni dopo la sua partenza

segue a pag. 2

Lettera aperta al Segretario Generale Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

Caro compagno Panini, concedimi alcune brevi osservazioni sulla tua dichiarazione del 3 dicembre 2004 dove lamenti la immissione in ruolo degli i.d.r. con "fulmineo provvedimento del neo Ministro Baccini.

Spero che tu mi conceda di chiamarti ancora compagno, secondo la tradizione del movimento dei lavoratori per il quale "compagno" significava e, mi auguro significhi ancora, essere uniti nell'affrontare gli stessi problemi e proprio per questo essere "uguali" nel condividere le soluzioni, le sconfitte e le vittorie.

Non vorrei ricordarti che un tuo illustre predecessore considerava noi insegnanti una categoria che non meritava l'attenzione del tuo Sindacato perché, a suo dire, era una categoria "non produttiva".

Era una visione operaistica del mondo del lavoro che sono convinto faccia ormai parte della storia del

segue a pag. 3

27 gennaio 2005, non solo memoria

continua da pag. 1

dimenticammo di dire il kaddish.¹²

L'orrendo sapore della dimenticanza angustia ancora oggi chi, fra di noi, ricorda gli amari giorni passati nell'universo dei campi di concentramento, tormenta chi ha paura e sa che l'oblio assume il triste ruolo di precursore della ripetizione.

Il futuro prenderà le sembianze che il suo dna, le sue radici, la sua memoria gli conferiranno; per chi sa vedere, è imperativo che le ombre nere del passato si manifestino, per non oscurare ancora l'universo.

"Mai dimenticherò quella notte, la prima notte al campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia fede... mai dimenticherò tutto questo, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai!"¹³

E, anche se con momenti di sconforto e di rassegnazione¹⁴, la memoria è giunta fino a noi, con tutto il suo carico di domande e di dubbi, di stupore e indignazione, di necessità di approfondimenti e di maggiore comprensione.

Auschwitz diventa anche richiesta teologica, e non solo nella onnipresente valenza della classica domanda della teodicea ("Perché il dolore?"), ma ci spinge anche in una direzione inconsueta e ci fa riscoprire fratelli di ogni uomo.

Il fratello ebreo si chiede come mai Dio abbia

taciuto, come mai quel Dio che ha aperto il Mar Rosso di fronte all'esercito egiziano, sia rimasto indifferente di fronte alle porte delle camere a gas ("Ti voglio chiedere o Dio...: che cosa ancora deve accadere perché Tu mostri nuovamente il tuo volto al mondo?"¹⁵); il fratello ateo che non può chiedersi dove sia Dio, deve sicuramente porsi la domanda di dove sia l'uomo nella radicale inumanità del Lager ("Distruggere l'uomo è difficile, quasi quanto crearlo: non è stato facile, non è stato agevole, ma ci siete riusciti, tedeschi. Eccoci docili sotto i vostri sguardi; da parte nostra nulla più avete a temere: non atti di rivolta, non parole si sfida, nemmeno uno sguardo giudice"¹⁶); a noi cristiani rimane la domanda di dove sia la nuova alleanza: quella nuova alleanza che Geremia aspetta e che il Cristo ha proclamato realizzata nel sangue dell'Ultima cena, mantiene ancora dell'irredento se dei cristiani hanno potuto macchiarsi di una tale colpa ("Auschwitz è la bancarotta del cristianesimo. La croce rossa sulle scatole con il ziklon B è il simbolo di questa bancarotta. La mia unica speranza sono quelli che hanno disobbedito").

La giornata della memoria del 27 gennaio, lungi quindi dall'essere l'occasione in cui i gruppi più vari trovano l'opportunità di nutrire la propria vanità autoreferenziale, pone quesiti e angosce, dubbi e responsabilità. La responsabilità dell'ascolto delle comunità ebraiche e dei testimoni sopravvissuti; la responsabilità di accogliere tutte le domande, nessuna esclusa, per assumere la via della ricerca, del cammino, del pensiero nomade di Abramo, e del cieco di Gerico, che si pongono sulla strada in sequela, ma senza sapere dove quel cammino li

condurrà.

A scuola la Giornata del 27 gennaio normalmente si celebra, si "ricorda"; e gli insegnanti di religione, spesso in prima linea a subire anche i malumori dei colleghi che si lamentano della perdita di tempo, organizzano e propongono quindi non solo ricordo, ma anche riflessione e ricerche.

Se la Shoah non ci cambia, se nemmeno sei milioni di morti riescono a sconvolgere la nostra filosofia e la nostra teologia, significa che queste sono talmente staccate alla nostra storia da non avere più nessun significato. *"Io non temo la verità, se la Torà non entra nel mondo degli studi e non ne esce fortificata allora siamo tutti degli sciocchi e dei ciarlatani!"¹⁷* dice un maestro ebreo al suo allievo migliore; se la nostra guida sarà animata dalla stessa fede forse renderemo un buon servizio ai nostri studenti e ai nostri colleghi: la sottile voce di silenzio di Elia sull'Oreb¹⁸ potrà parlare anche a loro.

Luigi Cioni

¹²Preghiera di lode a Dio che si usa recitare in memoria dei defunti, e per cui necessita minian, un numero minimo di dieci persone.

¹³Cfr. WIESEL ELIE, *La notte*, Ed. Giuntina, Firenze 1980, pp. 77-78

¹⁴idem, p. 40

¹⁵"Ed ora narratore, vola pagina. Parla di altro. I tuoi profeti folli, i vecchi ebbri di nostalgia attesa, i tuoi ossessi tornino tutti nella loro isola notturna. Sono sopravvissuti alla loro morte per più di un quarto di secolo: dovrebbe bastare loro. Se si rifiutano di andarsene, falli almeno tacere..." cfr. WIESEL ELIE, *Al sorgere delle stelle*, Ed. Marietti Torino 1985, p. 164

¹⁶Cfr. KOLITZ ZVI, *Yosel Rakover* si rivolge a Dio. Ed. Adelphi, Milano 1997, p. 24

¹⁷Cfr. LEVI PRIMO, *Se questo è un uomo*, Ed. Einaudi Torino 1973, p. 132

¹⁸Cfr. CUNZ MARTIN, *Il silenzio ad Auschwitz*, in "SeFeR" 52 (1990), p. 4

¹⁹Cfr. POTOK C., *In principio*, Ed. it. Graziante Milano 2000, p. 584

²⁰Re 19,12

LA SCUOLA DELL'INFANZIA NELLA RIFORMA

Lo spessore educativo e sociale che la Scuola dell'Infanzia riveste nell'ambito della riforma trova la sua paternità negli Orientamenti del '91.

La progressiva conquista dell'autonomia, la consapevolezza della propria identità, l'acquisizione delle competenze rappresentano, infatti, quei traguardi delineati da quelle finalità che nelle Indicazioni Nazionali si ripropongono come obiettivi generali.

La lettura contrastiva tra il "vecchio" e il "nuovo" li vede concordi nel realizzare quel principio della Costituzione che all'Art. 3 vuole rimossi tutti quegli ostacoli che "impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Le Indicazioni Nazionali raccomandano progetti che si snodano intorno all'alunno, gli Orientamenti del '91



sollecitano curricula che hanno l'alunno come riferimento significativo.

La sinossi rivela l'importanza che ciascuno di loro attribuisce alla persona, che diventa protagonista del suo processo di apprendimento. Tale processo, così come entrambi affermano, non può, né deve mai prescindere dal vissuto di interazioni sociali e familiari di cui ognuno è portatore. La riforma ha "scoperto" che anche nella persona dell'alunno esiste non solo l'emisfero del "ragioniere" ma anche quello del "poeta", dove si coagulano le emozioni, i sentimenti, la curiosità e la religiosità. E' passata, per certi versi, da Frankenstein, assemblaggio di parti diverse, a Pinocchio con il suo processo di personalizzazione. Questo principio, che trova la sua legittimazione in Gardner, al quale si ispirano gli Orientamenti del '91, rappresenta la scommessa della scuola della riforma, i cui itinerari differenziati intenderebbero ridurre gli insuccessi e promuovere le eccellenze.

La Scuola dell'Infanzia concorre, quindi, ai "giochi" della formazione, malgrado sia stata riconosciuta l'importanza del suo ruolo, la riforma le ha tuttavia negato l'obbligatorietà, lasciando notevolmente perplessi i docenti.

La riforma, non promuove né si rifà ad alcun credo pedagogico, lascia, infatti, ai docenti la "responsabilità di rendere conto delle scelte fatte". Si potrebbero desumere, pertanto, che sia stato aggiunto ben poco in termini di innovazioni pedagogiche e didattiche. Tutto ciò, però, richiede qualche riflessione: la

centralità della persona o il lavorare per laboratori è stato ed è, per la Scuola dell'Infanzia, la quotidianità. E' anche vero che questa scuola rappresenta l'humus nel quale si sostanziano il sapere, il saper fare e il saper essere, prefigurando quello che sarà il Profilo educativo culturale e professionale dello studente, e dove si comincia a vagheggiare l'orientamento. La conclusione del primo ciclo di istruzione vede l'alunno padrone delle competenze dichiarate nel PECUP, è, indubbio, pertanto, che la Scuola dell'Infanzia rappresenta il substrato su cui tessere quelle competenze.

Testimone di tale processo, la cui documentazione si fa garante del suo percorso, è il Portfolio, redatto dalle docenti titolari della sezione.

Pregevole dichiarazione di intenti che, presenta qualche pallore all'apparire dei vincoli organizzativi.

Se è vero che le osservazioni sistematiche sono una prassi consolidata, è altrettanto vero che tali osservazioni, che prima si connotavano per la necessità, adesso, con il Portfolio, diventano solo pratiche dovute.

Niente di nuovo, quindi, se non l'esigenza di trovare un'articolazione oraria che permetta alle docenti di incontrarsi per redigere tale documento; uno scampolo di quel tempo previsto per la programmazione potrebbe essere destinato a tale scopo. La Scuola dell'Infanzia, però, non ha, per progettare, un tempo ben definito, poiché le 25 ore sono tutte destinate all'insegnamento, è necessario, allora, ritagliarlo all'interno di quelle ore destinate alle attività aggiuntive di non insegnamento, ma funzionali ad esso. Altre volte si devono "rubare" momenti all'ora di compresenza, questo, però, solo quando l'organizzazione oraria lo permette, essendo questa subordinata, talvolta, alla scelta delle famiglie, la qualcosa ha determinato sovente la qualità del sonno di qualche docente.

L'elemento che più ha caratterizzato questo inizio d'anno è stata la preoccupazione in merito all'ingresso anticipato dei bimbi di due anni e mezzo e il dover progettare in termini di Unità di Apprendimento e di Obiettivi formativi, alla luce dei Piani Personalizzati, nel rispetto della quota nazionale, regionale e nel rispetto dei livelli essenziale di prestazione definiti dagli OSA. All'interno di questa organizzazione, l'IdR si pone come disciplina trasversale, la cui organizzazione oraria si avvale del criterio di flessibilità che, talvolta, rischia di compromettere la relazione fra colleghi o colleghe trasformando l'ora di religione nell'oggetto del contendere, poiché non esiste alcuna norma precisa che definisce l'ora di inizio della lezione.

Poiché il cuore dell'insegnamento è rappresentato da un team emozionale, quanto più i docenti sono in grado di interagire positivamente, tanto più facile sarà superare divergenze di qualsiasi genere.

I sentieri dell'empatia vanno percorsi con la consapevolezza che la mano del cuore e quella della ragione devono necessariamente compenetrarsi.

Gloria Manutza

Lettera aperta al Segretario Generale Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

continua da pag. 1

passato. Ora tu ti firmi Segretario Generale Federazione lavoratori della conoscenza CGIL, e, presumo, che tra i lavoratori della Conoscenza, o della scuola come ci siamo sempre definiti, tu non faccia discriminazioni, insegnanti di religione compresi. Perché, caro compagno, non dovresti considerare lavoratori i colleghi che insegnano Religione?

C'è un motivo sindacale perché questi lavoratori non debbano essere compagni ed eguali agli altri lavoratori?

Non traggono dal loro impegno professionale sostentamento per sé e per la loro famiglia come ogni altro lavoratore?

Non sarà una pregiudiziale politica o religiosa che ti fa vedere il problema di questi lavoratori al di fuori di ogni logica sindacale?

Questo, se fosse vero, non ti farebbe onore, anche perché in altri comunicati non hai esitato a difendere la parità dei diritti e l'uguaglianza di tutti i lavoratori contro ogni discriminazione. E' anche vero che non ho sentito un tuo commento o letto un tuo comunicato contro le discriminazioni subite dagli i.d.r. in tutti questi decenni, contro il loro precariato a vita, contro la mancanza di uno stato giuridico che stabilisse anche per loro diritti e doveri, contro la loro esclusione dall'elettorato passivo RSU voluta da CGIL e UIL, contro l'esclusione dai Concorsi riservati e contro tante altre discriminazioni che, sinceramente, pensavo avrebbero dovuto far gridare alla "vergogna" tutta la categoria, tutti i compagni di lavoro, tutti i cittadini, ma soprattutto tutti i Sindacati.

E invece, caro compagno Panini, tu e il tuo Sindacato e tutti gli altri non avete mai detto niente contro questa "vergogna", come se gli i.d.r. non fossero compagni di lavoro, non fossero lavoratori uguali agli altri, come se fossero cittadini di serie B.

Tu e gli altri siete stati zitti e ora vieni a lamentarti perché dei compagni lavoratori hanno raggiunto dopo decenni una vittoria e tu la chiami "un fulmineo provvedimento" del Ministro Boccini!

Caro compagno Panini, concedimi di sorridere e di chiederti ancora, se per caso mi fosse sfuggita, quale dichiarazione hai fatto su come questi "compagni lavoratori della conoscenza" otterranno questa "fulminea" immissione in ruolo.

Certamente a te non sarà sfuggito che gli insegnanti di religione hanno dovuto superare un concorso "anomalo" per lavoratori che avevano decenni di anzianità di servizio.

Sono stati gli unici lavoratori della scuola a non godere del diritto di un vero concorso riservato per titoli e servizio, e sono stati sottoposti a procedure selettive e mortificanti per la loro professionalità e per la loro anzianità.

E tu caro compagno non hai sempre detto che tutti i lavoratori sono uguali?

Forse accetteresti queste stesse procedure anche per gli altri precari?

Hai saputo che le procedure concorsuali per gli i.d.r. in alcune Regioni del Nord sono state sbrigatevolmente e rudemente selettive e al limite della legalità?

Non ho dubbi sulla tua conoscenza dei fatti, dato il monitoraggio capillare che il tuo Sindacato riesce a realizzare nella scuola italiana.

E tu sei stato zitto, inspiegabilmente zitto, perché non posso pensare ad una spiegazione ragionevole per il tuo ostinato silenzio su quanto di grave e ingiusto sta accadendo a dei nostri compagni lavoratori. O forse, più semplicemente, non ti interessa quello che succederà a lavoratori che rimarranno precari a vita e che rischiano il posto di lavoro per una logica di risparmio nella scuola che tu vedi e denunci nella tua dichiarazione?

Non credo che tu voglia dire che se il risparmio è fatto sugli i.d.r., allora è giustificato!! Ma devi darli atto che non è facile collegare la tua minaccia di nuove tensioni nella scuola con il provvedimento a favore degli i.d.r., una minaccia che suona come il proclama di una guerra tra poveri.

Dopo tanti anni di lavoro precario, con uno stipendio che non è mai stato sufficientemente dignitoso, speravo che tutti i lavoratori gioissero per questa vittoria, speravo che fosse la vittoria di tutti i lavoratori della scuola, per continuare ad essere compagni ed uguali in una lotta che ci riscatti dal degrado sociale ed economico nel quale è caduta la nostra professione, la nostra scuola e la nostra società.

Speravo e spero ancora che questa vittoria possa aprire la strada ad altre vittorie, alla sistemazione definitiva degli altri precari, alla riabilitazione sociale ed economica della nostra professione.

Caro compagno Panini, non me ne volere se continuerò a sperare che tra qualche decennio anche tu e il tuo potente Sindacato possiate scoprire che anche gli i.d.r. sono lavoratori; non sarà certo una scoperta "fulminea", ma ognuno ha i suoi tempi! Tu hai i tempi del grande sindacalista, io ho semplicemente i tempi di un povero lavoratore che continua a sognare.

Caro compagno Panini, quello che mi sorprende è che tu e il tuo Sindacato stranamente avete nei confronti dello stato giuridico degli i.d.r. e della loro immissione in ruolo la stessa posizione di alcune Curie che non brillano per una visione progressista.

Forse per questo, alla fine, devo concludere ed accettare che non siamo poi tanto compagni, né tanto uguali.

Con amicizia
Alberto Borsò

Per la Consulta il Crocifisso resta nelle aule scolastiche

Il TAR Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, mettendo nuovamente in discussione la legittimità di alcune norme regolamentari sugli arredi scolastici.

Ma, per ora, il Crocifisso resta nelle scuole dello Stato Italiano, anche se non è detto che lo resterà in futuro.

Con l'ordinanza n° 389 del 15.12.04 la Corte Costituzionale non ha, infatti, pronunciato l'ultima parola, essendosi limitata a dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità sollevata dai giudici veneti sui regolamenti aventi ad oggetto il simbolo cristiano nei locali scolastici.

I Giudici delle Leggi, cioè, non sono neanche entrati nella questione, vale a dire se l'esposizione del Crocifisso contrasti o meno con il principio della laicità dello Stato: resta aperto, dunque, il caso prospettato da ultimo dal TAR veneto, se le norme degli articoli del Testo Unico in materia di Istruzione (artt. 159, 190 e 676) che ricalcano prescrizioni di ottanta anni fa, siano compatibili con l'entrata in vigore della Costituzione.

In buona sostanza i giudici a quibus (quelli che hanno rimesso alla Consulta il caso) non sono riusciti ad inchiodare la Corte Costituzionale per questioni procedurali, avendo operato <<un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate>>.

A parere d'alcuni, la Corte ha semplicemente deciso di non decidere, per non essere crocifissa: l'ostacolo dell'inammissibilità avrebbe potuto essere superato, sostenendo la tesi che quelle norme secondarie poggiano e specificano altre norme di legge.

Superata quella soglia, le tre strade possibili erano obiettivamente tutte esplosive: sostenere che le norme siano perfettamente costituzionali, esponendosi così a critiche "laiche", non inconsistenti; affermare il contrario e far rimuovere i crocifissi, dando però consistenza ad una propaganda a cavallo tra il vittimista e l'aggressivo (da cui si è, in ultimo, dissociata "La Civiltà Cattolica"); "riscrivere" Essa stessa le norme, attraverso una sentenza manipolativa, ma a prezzo di apparire come un commissario del Parlamento.

Qualche sfumatura della breve ordinanza parla di "eventuale salvezza" delle norme regolamentari, comunque non motivabile sulla base del Testo Unico. Non è quindi certo che esse esistano ancora.

Quel che è certo è che continueranno a proliferare i ricorsi, anche con conflitti fra giudici.

Infatti, a quale giudice rivolgersi? A uno amministrativo (come avevano fatto a Padova) o a uno ordinario (come accaduto nel precedente e più celebre caso de L'Aquila)?

E' noto che la giustizia amministrativa nella sua sede più elevata (il Consiglio di Stato) si è già pronunciata in senso favorevole al mantenimento del crocifisso; viceversa, la giustizia ordinaria è notoriamente più pluralista al proprio interno. Da qui in avanti, pertanto, è ragionevole immaginare che coloro che vogliano la rimozione dei crocifissi tempestino di ricorsi proprio i giudici ordinari, lasciando perdere quelli amministrativi. E' legittimo farlo? La legge 205 del 2000 aveva affidato per intero il contenzioso relativo ai servizi pubblici (tra cui la scuola) ai giudici amministrativi. Tuttavia la sentenza n. 204 di quest'anno della Corte costituzionale ha rimesso in questione tale scelta, stabilendo che laddove vi siano diritti soggettivi la competenza spetta alla giustizia ordinaria, mentre a quella amministrativa spetta decidere sugli interessi legittimi. Trattandosi qui di libertà religiosa dovrebbe quindi essere competente il giudice ordinario.

Nel frattempo l'esito dovrebbe essere quello fatale di un'anarchia giudiziaria sia rispetto al merito sia alle competenze. Per taluni dovrebbe intervenire il Parlamento con legge. Ma anche il Parlamento rischia di essere smentito dalla Corte che, a quel punto, su una norma primaria, non potrebbe non esprimersi.

Di fronte al nuovo scenario che si apre, si potrebbe opinare che è meglio una differenza scelta dalle comunità, che una affidata alla supponenza giudiziaria.

Nondimeno le sorprese potrebbero non essere finite qui: nulla esclude che dietro più approfondito studio, i medesimi giudici a quibus intendano riformulare il quesito. D'altronde, la stessa Corte ci ha abituato anche a casi in cui una questione, precedentemente dichiarata inammissibile, successivamente è stata dichiarata accolta o in altri casi ancora infondata.

Giuseppe Varvaro

La nuova scheda di valutazione

continua da pag. 1

C'è stata una nota ministeriale del 20 ottobre 2000 che precisava: "La scheda costituisce strumento di certificazione per ciò che riguarda le discipline che rientrano nel curriculum obbligatorio (85%) e potrà essere adattata....per la valutazione degli insegnamenti facoltativi introdotti nel POF.

Dopo questa lunga fase di incertezza finalmente si arriva alla circolare del 3 dicembre scorso che fornisce, oltre ad un resoconto sull'evoluzione del quadro normativo ove si inserisce il problema della valutazione, l'indicazione degli obiettivi e degli strumenti della valutazione. La circolare abolisce la scheda personale dell'alunno che, nella forma ultima risale al 1996(dopo l'introduzione della scheda con i giudizi analitici introdotta nel 1978 in conseguenza della 517/77).

Nella premessa si sostiene che la valutazione degli alunni va inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo delle scuole del I ciclo d'istruzione e nell'ambito della normativa in applicazione della riforma Moratti(decreto 59 e Indicazioni Nazionali).

In un impianto ordinamentale nuovo la valutazione, intesa solo in senso formativo, non può prescindere dall'unire la valutazione degli alunni a quella della scuola(come istituzione scolastica e come sistema di istruzione e formazione).

Si sottolinea più volte la partecipazione riflessiva dei genitori e degli allievi alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni.

Gli allegati proposti dalla circolare per la scuola primaria e secondaria di primo grado, intendono fornire solo alcuni esempi per certificare le conoscenze e le abilità acquisite che concorrono a promuovere le competenze personali. Si elencano negli allegati alcune abilità desunte dagli OSA delle Indicazioni Nazionali.

Si precisa inoltre, che la valutazione periodica e annuale è compito solo dei docenti responsabili degli insegnamenti compresi nell'orario annuale delle lezioni. Per le attività aggiuntive, finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, ogni

istituzione scolastica deciderà autonomamente i criteri per opportune forme di certificazione.

Riguardo agli strumenti vengono aboliti i modelli di scheda usati fino ad ora, che rimarranno in vigore solo per le seconde e terze classi della secondaria di primo grado. Alle scuole il compito, oneroso c'è da dire, di provvedere, anche economicamente alla riproduzione delle schede.

In questa fase di passaggio, la circolare impone alle scuole di usare le stesse forme espressive usate fino ad ora (sufficiente, buono ecc...).

La scheda potrà essere allegata al Portfolio delle competenze, oppure farne parte nella sezione dedicata alla valutazione.

Le istituzioni scolastiche potranno autonomamente predisporre un modello di attestato finale. Dovranno essere adattati alle nuove esigenze anche i registri di classe e quelli dei docenti.

Si fa infine un resoconto sulla normativa vigente in quanto alla non ammissione alla classe successiva, che avviene con decisione presa all'unanimità da parte dei docenti della scuola primaria, e a maggioranza nella secondaria di primo grado. Sulla base del decreto legislativo n.59/2004, si ribadisce l'abolizione dell'esame di licenza elementare e che le assenze effettuate possono invalidare l'anno scolastico.

Resta il richiamo, appena accennato, alla valutazione di sistema e degli apprendimenti degli alunni, affidata all'Invalsi, che sarebbe diventata obbligatoria a seguito dell'entrata in vigore del DM59.

Ricordiamo che l'Italia giunge solo ora ad avere un servizio di valutazione, che lascia ancora forti perplessità, poiché non si tratta di un apparato estraneo al potere politico, bensì una sua diretta emanazione. L'invalsi è infatti sottoposto alla vigilanza del MIUR, dove lo stesso presidente è nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro che, a sua volta, nomina i sei membri "scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto". Possiamo dire quindi, che a differenza degli istituti di valutazione della maggioranza degli altri paesi europei, questo nuovo nato produrrà più che una reale valutazione,

un'autovalutazione, sempre da apprezzare in luogo di nulla, ma che porterà reali ambiguità.

Il mese di gennaio vedrà le scuole impegnate a sciogliere i nodi della circolare n° 85, che non ha mancato di scatenare polemiche e proteste, come l'aggravio di lavoro per i docenti che dovranno riadattare i modelli proposti e per il personale Ata che dovrà duplicare i modelli. Si è anche suscitato malumore per i costi che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere, visto che il MIUR non provvederà a spedire più alcunché, neanche per le seconde e terze classi della secondaria di primo grado, dove rimangono in vigore i modelli dello scorso anno. Il problema maggiore riguarda soprattutto la mancanza di tempo, e la non previsione di momenti collegiali per adattare questi modelli alla particolarità delle istituzioni scolastiche. Non dimentichiamo che si dovrà compilare anche il Portfolio e le schede INVALSI. E' facile quindi prevedere che moltissime scuole prenderanno per buoni questi esempi della circ. 85 riproducendoli esattamente come sono.

A tal proposito gli insegnanti di religione è bene che valutino opportunamente degli indicatori, visto che quelli proposti appaiono troppo specifici e inadeguati (es: nella prima classe della secondaria si mette come indicatore di abilità "confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e della vita"!!!). Avremo occasione di tornare su questo delicato argomento per riflettere su ulteriori sviluppi o indicazioni del MIUR.

Alcune polemiche di queste riguardano proprio l'insegnamento della religione cattolica, che negli esempi proposti, figura nello stesso riquadro delle altre materie, e non in una scheda a parte. Quello che a noi non dispiace affatto, ha scatenato le proteste di associazioni come "scuola e costituzione", l'"Associazione 31 ottobre" e la Tavola Valdese, che sostengono la facoltatività dell'IRC e la laicità della scuola pubblica, che a parer loro viene messa in discussione da una valutazione dell'IRC insieme alle altre discipline curricolari.

Sandra Fornai

3° Convir 2004 "L'insegnante di religione in una scuola che cambia"

Si è svolto il 29 Nov. u.s a Poggio San Francesco (PA) il corso di aggiornamento organizzato dall'ADR in collaborazione con il sindacato Snadir su "L'insegnante di religione nella scuola che cambia". Un tema volutamente ampio e di grande attualità non solo per gli addetti ai lavori. Dopo il saluto del presidente nazionale prof. O. Ruscica, è toccato al dott. R. Leone illustrare L'impianto della riforma. Il noto dirigente regionale dell'area II si è soffermato in particolare su alcuni aspetti concreti che la Riforma Moratti sta prospettando nella scuola italiana.

Sempre prendendo il largo, quasi facendo un viaggio a ritroso in quest'ultimo decennio, il DS dell'ITCG 'Duca degli Abruzzi' ha parlato di Autonomia scolastica e Pof. Invero il prof. R. Aricò, per altro esperto su alcune questioni scolastiche concernenti il versante europeo, ha fatto una lunga disanima su ciò che dovrebbe essere il Pof nell'attuale momento storico della scuola. Data l'importanza dell'argomento, i circa centoventi convegnisti, lo hanno analizzato a fondo nei quattro gruppi di studio effettuati nel pomeriggio.

La mattinata, molto intensa, si è arricchita di ulteriori due relazioni: Dalla programmazione curricolare ai Piani di

Studio Personalizzati e la scottante questione sul Diritto-dovere all'istruzione, Alternanza Scuola/lavoro. Sono state illustrate rispettivamente dai proff. D. Buccheri, docente di religione e G. Pagano, D.S. Liceo Sc. 'D'Alessandro' di Bagheria. Punto culminante e attualizzante della giornata è stato l'intenso dialogo dei partecipanti con il segretario nazionale dello Snadir, Orazio Ruscica. Era, del resto molto prevedibile. Il Concorso per l'immissione in ruolo degli IR si è da poco concluso. Ebbene, tante sono ancora le domande aperte o rimaste in sospeso nella mente degli stessi.

Questioni di non lieve importanza per il loro immediato futuro professionale e - in particolare - per la loro idonea, giusta collocazione nella scuola. La graduatoria regionale e la sua attuazione a livello delle singole diocesi comporterà non pochi problemi di relazioni tra scuola e Ordinari diocesani. Anche per questo, il sindacato ha assicurato la propria presenza e competenza in merito. L'invito del prof. Ruscica è stato esplicito: stare uniti e guardare avanti nel continuare a lottare per tante altre questioni del mondo scuola che rappresentano le principali vertenze sindacali dei prossimi anni.

Francesco Muscato

Iscrizione e Scelta dell'Irc

Il termine è fissato al 25 gennaio 2005

Con la circolare n. 90 del 30 dicembre 2004 sono state dettate istruzioni e indicazioni per l'iscrizione nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole d'ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2005/2006 ed è stato fissato al 25 gennaio 2005 il termine ultimo di presentazione delle domande. Con l'attuazione della 53/03 ci sono diverse novità in relazione all'età dei neo iscritti, ma nulla è cambiato per la scelta dell'Irc. Questa va fatta all'atto di iscrizione di ogni ciclo scolastico e permane salvo espressa volontà dell'alunno o dei genitori (art. 310, c.3, D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; n.119 del 6 aprile 1995) di modificare la scelta entro il termine previsto per l'iscrizione.

Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell'11/14 gennaio 1991 discende l'obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) dell'Irc dalle opportunità per i non avvalentesi.

Ricordiamo che nella scuola dell'infanzia la scelta va proposta anno per anno, mentre nella scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado solo il primo anno. Soltanto dopo aver eventualmente fatto la scelta di non avvalersi deve essere presentato il modello che prevede le diverse opzioni alternative all'Irc. Attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente; uscita da scuola. La circolare più recente che tratta l'argomento è del 20 dicembre 2002, prot.3642, e recita testualmente: " (...) si richiama l'attenzione sul modello D, nel quale viene chiarito che la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione cattolica ha effetto non solo per l'intero anno scolastico cui si riferisce, ma anche per i successivi anni di corso, nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi, quindi, gli istituti comprensivi e ferma restando la possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente". Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni è fissato al 25 gennaio 2005.

Redazione

DIRITTI PER I LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI (LEGGE N. 104/92 ART. 21 E 33)

Nel 1992 il Parlamento italiano approvò la legge n. 104 (nota come legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con validità in tutta la penisola è composta da 44 articoli che possono così riassumersi:

- Integrazione sociale e assistenza;
- Prevenzione e diagnosi precoce (programmazione sanitaria);
- Cura e riabilitazione (prestazioni socio-sanitarie);
- Inserimento ed integrazione sociale;
- Assistenza sociale e sanitaria a domicilio, servizi di aiuto personale;
- Diritto all'informazione e diritto allo studio, servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- Integrazione nel mondo del lavoro;
- Fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato;
- Organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia, servizi residenziali;
- Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
- Esercizio del diritto di voto;
- Protesi e ausili tecnici;

Nel caso in cui vi sia un riconoscimento di stato di handicap in condizione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92) sono previsti i seguenti interventi:

- Comunità-alloggio e centri socioriabilitativi;
- Soggiorno all'estero per cure;
- Diritto all'educazione e all'istruzione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie, assegnazione di docenti specializzati (insegnanti di sostegno);
- Agevolazioni lavorative (art. 33): prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per i genitori, permessi giornalieri o mensili, diritto alla scelta della sede o possibilità di rifiutare il trasferimento.

Nel presente contributo cercheremo di evidenziare, in modo particolare, solo i due articoli che permettono ai docenti in servizio di usufruire di alcuni benefici: l'art. 21 [Precedenza assegnazione di sede] e l'art. 33 [Agevolazioni]. Siamo coscienti che il presente contributo non sarà esaustivo e ne vuole esserlo, ma è nostro scopo iniziare a parlarne affinché si prenda maggiormente coscienza e conoscenza.

In primo luogo ci soffermiamo sui benefici che può usufruire lo stesso handicappato (oggi diversamente abile) maggiorenne e lavoratore; prossimamente vedremo le agevolazioni a favore delle persone che prestano assistenza alle persone handicappate e pubblicheremo, inoltre, uno schema riassuntivo dei benefici posti a tutela delle persone handicappate e di chi presta loro assistenza.

Anche se nell'art. 21 non è specificato, perché si parla solo di "persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi", bisogna dire che non basta, la persona disabile lavoratrice può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 solo se si trova in "situazione (o connotazione) di gravità" (art. 3 comma 3° della legge 104/92; Circ. INPS n. 133 del 17 luglio 2000: Benefici a favore delle persone handicappate). È necessario, comunque, che nella documentazione rilasciata dalla commissione medica dell'ASL di appartenenza (art. 1 della legge 295/90) sia esplicitato in modo chiaro ed inequivocabile che l'handicap rivesta connotazione di gravità; non è sufficiente l'indicazione che l'invalidità sia

superiore ai 2/3. Ottenuto il riconoscimento, per beneficiare dei permessi, serve specifica domanda da inoltrare all'INPS e al datore di lavoro, da rinnovare annualmente.

Riportiamo di seguito in modo sintetico, i benefici che può usufruire la persona handicappata che lavora e che riveste situazione di connotazione di gravità:

- a) due ore (o un'ora) di permesso giornaliero retribuito (cf. art. 33 comma 2 e 6; a norma dell'art. 3 D.L. 324/93 convertito in legge 423/93, tale permesso deve essere retribuito);
- b) tre giorni di permesso mensile retribuito (cf. art. 33 comma 2 e 6).

I permessi lavorativi sono coperti da contributi figurativi, cioè quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.

Inoltre, l'articolo 19, lettera c) della legge 53/00 stabilisce che al comma 6 dell'art. 33 della 104/92, dopo le parole "può usufruire", è inserita il vocabolo "alternativamente". Quindi, la persona handicappata che lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a giorni".

Riferimenti Legislativi

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992;
- Decreto Legislativo 324/93 convertito in legge 423/93;
- Circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000: Benefici a favore delle persone handicappate;
- Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992;
- Parere Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Comparto "scuola" (1994-1997) (firmato il 4 agosto 1995 e pubblicato nel Suppl. ord. n. 109 alla G.U. n. 207 del 5 settembre 1995);
- Intesa fra Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana del 1985.

Elenchiamo alcuni siti in riferimento che possono essere consultati:

- <http://www.handylex.org>
- <http://www.superabile.it/superabile/homepage/default.htm>
- <http://www.disabili.com>
- <http://www.consumatorionline.it/open.inc.php?id=96&loc=disabili>

Peraltro, mentre si ribadisce, in linea generale, che il tipo di permesso richiesto (a giorni od ad ore), può essere senz'altro cambiato da un mese all'altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata, e non, in linea di massima, nell'ambito del singolo mese di calendario, si precisa che la variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all'atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore (Circ. INPS n. 133 del 17 luglio 2000: Benefici a favore delle persone handicappate).

È importante sottolineare che la fruizione di questi permessi non deve essere supportata da nessuna motivazione o giustificazione da presentarsi al datore di lavoro.

C'è da precisare, inoltre, che i 3 giorni retribuiti non sono computati nei limiti di permessi retribuiti, non riducono le ferie fiscali (art. 21 comma 6, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Detto permesso non può essere considerato assenza per malattia e quindi, non può essere assoggettato ad

alcuna verifica medico-fiscale, né ai sensi dell'art. 21 comma 6, CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 4-08-1995 ed è computato nel limite dei permessi retribuiti. Inoltre, tali giorni sono fruibili anche in maniera continuativa (Circ. Min. Funz. Pubbl. 26.6.1992, prot. 90543/7/488). Il periodo è valido ad ogni effetto, escluse ferie e 13.ma mensilità.

c) in caso di part time ad orario inferiore alle 6 ore giornaliere il permesso è di una sola ora (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992).

d) la persona handicappata (anche non in condizioni di gravità) con un grado di invalidità superiore ai due terzi, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 21 comma 1) e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso (art. 33 comma 6). È bene precisare, che la scelta della sede può usufruirla solo chi beneficia dell'art. 21 e non chi beneficia dell'art. 33, come ultimamente (28 luglio 2004) a ribadito il MIUR nel rispondere al quesito "Nomine a tempo indeterminato e determinato: applicazione della legge 104/92". (v. allegato)

La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28 del 1993 precisa che la locuzione "ove possibile", in merito al diritto di scelta della sede di lavoro, è da intendersi nel senso che il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale. Il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce, invece, un diritto incondizionato, nel senso che non è soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa.

- il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può valere, soltanto, nell'ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza (Circ. Min. Funz. Pubbl. 26.6.1992, prot. 90543/7/488); non è possibile invocare la Legge n. 104 per essere trasferiti da una ASL ad un'altra o da un Comune ad un altro;

- il diritto al trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta (Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996);

- nel caso in cui il Concorso sia stato bandito per una determinata circoscrizione territoriale, il posto presso diversa circoscrizione non può considerarsi disponibile per i vincitori del Concorso e, quindi, di massima non può essere utilizzato per le esigenze di tutela soddisfatte dalla Legge n. 104/92 (Parere del Consiglio di Stato n° 1813 del 10 dicembre 1996).

Se il lavoratore handicappato convive con un'altra persona handicappata, che assiste, può fruire cumulativamente dei benefici spettanti in qualità di lavoratore portatore di handicap e di familiare convivente di persona handicappata (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 20, 30/10/95, Circolare Ministero del Lavoro n. 59, 30/4/96 e Circolare INPS n. 211, 31/10/96). L'art. 22 della stessa legge afferma che ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. A decorrere dal 2002 ai lavoratori con invalidità superiore al 74% viene riconosciuta, su richiesta dell'interessato, per ogni anno di lavoro svolto il beneficio di due mesi di contribuzione, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (art. 80, comma 3, legge n. 388,

Gli Organi Collegiali scolastici nel testo unificato

continua da pag. 1

su alcuni specifici aspetti, senza entrare nel merito dell'impianto complessivo del testo unificato. Dagli interventi dei diversi rappresentanti sindacali è stato possibile ampliare gli spazi di riflessione: ecco i punti principali emersi dal confronto, sui quali vogliamo richiamare anche l'attenzione di chi legge affinché ognuno possa valutare le prospettive normative che si vanno delineando.

1 - Lo Snadir ha rilevato con soddisfazione la conferma dell'attribuzione della presidenza del "Consiglio della scuola" (l'attuale Consiglio di Circolo o d'Istituto) ad un genitore, in osservanza dei rilievi già posti nel corso delle precedenti occasioni di confronto. Al contrario, ha espresso disappunto per l'esclusione dei lavoratori ATA, che risultano invece non rappresentati. La presenza nel Consiglio della scuola del Direttore dei servizi generali e amministrativi non può essere ritenuta rappresentativa dei lavoratori dell'area tecnica e amministrativa in quanto tale presenza è prevista per legge e non è elettiva. La Carta dei Servizi scolastici (emanata con DPCM 7 giugno 1995) indica la necessità di garantire un adeguato standard qualitativo, ai vari livelli operativi, che, tuttavia, si può conseguire solo attraverso un effettivo coinvolgimento di tutte le categorie del personale scolastico negli spazi decisionali opportuni. Per tali motivi riteniamo che tale aspetto vada preso nuovamente in considerazione da parte del "legislatore".

2 - Nel testo non vi è poi una chiara identificazione del "Consiglio di classe / interclasse". All'art.7 si fa riferimento ad "organi di valutazione collegiale degli studenti", senza definirne le funzioni, che non possono di certo essere racchiuse nella sola valutazione del percorso formativo. Manca qualsiasi riferimento alla definizione degli obiettivi educativi e formativi ed alla programmazione didattica indirizzata allo specifico gruppo-classe. La scelta di denominare "organo di valutazione" il gruppo docenti, appare ancora più incomprensibile nel momento in cui la Riforma prospetta un ridimensionamento di tale funzione, indicando, per l'accesso alla classe successiva, una valutazione addirittura biennale.

Certamente i dati informativi inerenti ad obiettivi e strategie educative sono riportati nel POF, ma i docenti di cui all'art.7 sono forse degli acritici esecutori del POF? O sono coloro che nel rispetto di quanto previsto nel POF adattano allo specifico gruppo classe obiettivi, tempi e modalità del percorso didattico-educativo. Proprio nel momento in cui la riforma invita i docenti alla elaborazione di Piani di studio personalizzati per gli studenti, viene offuscato, nel progetto di riforma degli organi collegiali, il loro particolare ruolo di specialisti della didattica.

3 - L'organo di "valutazione collegiale degli studenti" di cui tratta l'art. 7, proprio in quanto titolare della sola valutazione, non comprende più al suo interno la rappresentanza di genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, di studenti. La "partecipazione democratica" alla vita scolastica da parte delle sue diverse componenti, posta come valore di riferimento dai "decreti delegati" del 1974, andrebbe ribadita e rafforzata, anche in considerazione del riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

e dell'avvio della riforma. Le forme di partecipazione previste dal successivo art.8 (riunione e associazione) comunque si attuano al di fuori dell'organo collegiale (formato dai soli docenti e finalizzato alla valutazione), possono quindi forse influire solo su interventi scolastici di carattere generale.

Eppure la Carta dei servizi scolastici, documento non meno importante, ha inteso rafforzare ulteriormente il rapporto tra scuola, famiglie e istituzioni, in un'ottica di "gestione partecipata della scuola", al punto da individuare in tali soggetti una "corresponsabilità" circa la qualità delle attività educative. Ma oggi queste rischiano di essere affermazioni di principio del tutto prive di concretezza.

Se in questi anni è risultato difficile ottenere un vero coinvolgimento delle famiglie nella gestione della scuola sarebbe importante interrogarsi su che cosa non ha funzionato, non certamente scegliere di chiudersi al confronto.

Anche l'A.Ge., Associazione Italiana Genitori, (fondata nel 1968, è la Federazione nazionale delle associazioni dei genitori) mentre valuta positivamente che ogni istituto possa "nell'ambito dell'autonomia valorizzare la partecipazione delle famiglie ed il loro diritto di riunione e di associazione", chiede che siano espressamente previsti i consigli di classe, irrinunciabile luogo di incontro e di collaborazione.

4 - Il testo normativo prevede infine un "regolamento della scuola". Questo, sulla base delle poche indicazioni rilevabili dal testo, sembra assumere un'importanza fondamentale che investe anche la sfera della didattica (cfr. art. 7), ma la sua definizione è rimessa esclusivamente al Consiglio della scuola (art.4, lettera d), senza che vi abbia parte alcuna il Collegio dei docenti.

5 - Un'ultima perplessità sorge in ordine alla composizione del Collegio dei docenti, riportata all'art. 6; qui si prevede infatti che ne facciano parte, oltre i docenti di ruolo e non di ruolo, anche i docenti a contratto e gli esperti che svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali. Si deve presupporre che partecipino con diritto di voto.

Ma gli interrogativi che ci poniamo sono altri: le modalità di reclutamento ad esempio. Quali sono le norme cui l'articolo rinvia? Si tratta dell'art. 5 della legge n. 53/2003? Questo articolo rivede radicalmente le regole per il reclutamento dei docenti, infatti a partire dal 2007-2008 dovrebbero entrare nella scuola italiana i primi docenti scelti direttamente dalle scuole negli albi degli specializzati (per una quota pari al 25% del totale) in luogo di quelli reclutati dalle tradizionali graduatorie.

E poi una riflessione di carattere generale: le competenze richieste a tali esperti non sono rintracciabili nel curriculum dei docenti di ruolo e non di ruolo già in servizio? Non spetterebbe loro una sorta di priorità? Ciò sarebbe del tutto in linea con quanto previsto dalle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e potrebbe rappresentare una opportuna valorizzazione delle professionalità già presenti, magari da regolamentare in sede di prossimo rinnovo contrattuale.

Non ci resta che attendere adesso il voto del Parlamento per sapere "se" e "quali" delle riflessioni sopra riportate sono state recepite e tradotte in legge. Tenuto conto che già c'è stata una prima espressione di voto da parte della Camera dei deputati.

Francesco Cacciapuoti

REGIONI	Scuola dell'infanzia a.s. 2001/2002 Posti n° a	Scuola elementare a.s. 2001/2002 Posti n° b	Scuola secondaria di I grado a.s. 2002/2003 Posti n° c	Scuola secondaria di II grado a.s. 2002/2003 Posti n° d	Totale Posti (a+b+c+d) e	Dotazione organica (70% colonna e) f
Abruzzo	53	206	126	163	548	384
Basilicata	52	97	214	90	454	318
Calabria	127	473	220	327	1.147	803
Campania	374	1.495	728	858	3.455	2.419
Emilia Romagna	79	287	246	348	960	672
Friuli Venezia G.	40	194	77	113	424	297
Lazio	192	885	420	595	2.092	1.464
Liguria	47	145	93	131	416	291
Lombardia	250	1.366	603	828	3.047	2.133
Marche	42	91	109	168	410	287
Molise	34	30	30	45	139	97
Piemonte	144	398	373	395	1.310	917
Puglia	143	466	373	535	1.517	1.062
Sardegna	74	298	200	234	806	564
Sicilia	259	813	527	683	2.282	1.6597
Toscana	134	356	227	332	1.049	734
Umbria	28	105	59	95	287	201
Veneto	103	763	321	421	1.608	1.126
NAZIONALE	2.175	8.468	4.947	6.361	21.951	15.366

La Corte dei Conti registra il decreto

continua da pag. 1

Le 305 cattedre (215+90) risultano eccessive, anche tenendo presente i dati del servizio nazionale irc della Cei, che presenta per la regione Basilicata n.70 docenti di religione in servizio nell'a.s. 2003/2004.

Lo Snadir ha già chiesto la correzione di questo errore materiale, che dovrà comunque comportare una ripartizione sulle altre regioni in modo da rispettare i valori numerici complessivi riportati in tabella, pari a 15.366 cattedre, e di riportare i posti a 15.507, così come calcolato nella precedente Nota n.65 del 22 luglio 2004

Infine si precisa che l'assunzione dei vincitori di concorso sarà ripartita, così come prevista dalla legge 186/2003, nella misura del 60 % del 70% nell'a.s. 2004/2005 (cioè circa 9.229), del 20% del 70% nell'a.s. 2005/2006 e del rimanente 20% nell'a.s. 2006/2007.

La Segreteria Nazionale Snadir

Lo schema di decreto legislativo relativo al secondo ciclo

continua da pag. 1

formazione professionale perseguono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, intendono inoltre sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese.

Il testo normativo afferma che i percorsi del secondo ciclo "possono" realizzarsi anche in alternanza scuola-lavoro, come previsto dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, facendo intravedere la eventualità di una valutazione di merito delle singole istituzioni scolastiche circa il "se" e il "come".

Viene confermata la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, e di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa.

I percorsi dei licei hanno durata quinquennale. L'attività didattica in essi svolta si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare con l'approfondimento di conoscenze e abilità caratterizzanti lo specifico corso di studi.

I contenuti dell'ultimo anno dei licei hanno anche carattere propedeutico rispetto ai percorsi di studio del livello superiore, pertanto sono definiti d'intesa con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, tenuto conto degli orientamenti degli studenti circa la prosecuzione della loro successiva formazione.

I corsi di studio dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, in tal modo si crea una chiusura ed una omologazione rispetto al percorso del sistema di istruzione e formazione professionale, di durata quadriennale.

All'interno del sistema dei licei troviamo le aree di studio già operative negli attuali licei ed istituti tecnici: artistico, classico, economico, linguistico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane. Troviamo poi un'area di studi del tutto nuova, quella musicale e coreutica, che comprende anche gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.

I licei artistico, economico e tecnologico si articolano, a loro volta, in indirizzi. Di particolare interesse sono due degli indirizzi proposti dal liceo tecnologico: l'indirizzo chimico e biochimico, e l'indirizzo sistema moda. Tutti gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori nei quali lo studente sviluppa le proprie capacità progettuali. L'orario annuale delle lezioni nei licei, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica, è di 990 ore annue nei due bienni e di 891 ore annue nel quinto anno.

Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi i licei organizzano (anche in rete di scuole), tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo culturale e professionale, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa per gli studenti. Questi, se scelgono tali insegnamenti, sono però tenuti alla frequenza delle relative

attività. Le richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione.

I licei, articolati negli specifici indirizzi di studio, organizzano in aggiunta attività ed insegnamenti opzionali obbligatori di indirizzo per ulteriori 99 ore annue.

Nel quinto anno le 99 ore opzionali obbligatorie sono destinate ad approfondimenti disciplinari coerenti con gli orientamenti degli studenti in ordine alla prosecuzione degli studi successivi di livello superiore (università, ecc.).

Un aspetto su cui è auspicabile si apra una riflessione anche di tipo sindacale e che pone una serie di interrogativi è la previsione posta dall'art. 12 dello schema di decreto legislativo, dove si afferma che a fronte di attività e insegnamenti che *"richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"*.

Ciò significa aprire la strada a due diverse e separate forme di reclutamento del personale della scuola: alla tradizionale figura dell'insegnante si aggiunge quella dell'esperto. Si prospetta una strana dicotomia: all'insegnante la dimensione culturale generale e all'esperto quella tecnico-professionale? Bisogna poi forse pensare che gli insegnanti che hanno conseguito abilitazioni per discipline dell'area tecnica non siano abbastanza "esperti"? E ancora: in un tempo di precariato cronico si aprono per alcuni (esperti) scorciatoie per accedere alla scuola?

Sono problematiche cariche di domande, alle quali lo schema di decreto legislativo non contribuisce a individuare risposte.

Si introduce poi un nuovo profilo professionale, dato dal docente che, in possesso di specifica formazione, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di insegnamento opzionali (facoltative e obbligatorie), di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti. Ne risulta una figura professionale che somma insieme parte delle "funzioni strumentali" con quelle già assegnate al tutor del primo ciclo, compresa la compilazione del portfolio.

Per ciò che riguarda la valutazione finale, si pone preliminarmente la necessità di verificare la validità dell'anno: infatti per la valutazione dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo, ossia tenuto conto degli insegnamenti curriculari e di quelli opzionali (facoltativi e obbligatori).

Salva la valutazione periodica e annuale, al termine di ciascuno dei due bienni in cui si articola il secondo ciclo, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi dei predetti bienni, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La norma non impedisce una "non promozione" al termine del primo o terzo anno di corso (il primo del singolo biennio), tuttavia tale eventualità deve essere disposta solo in casi gravi, e deve essere debitamente motivata.

Per quanto riguarda il percorso di istruzione e formazione professionale (gestito dalle cosiddette

"istituzioni formative") le Regioni, nell'esercizio delle competenze legislative in materia, assicurano i livelli essenziali delle prestazioni, finalizzate al rilascio di qualifiche che costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Le Regioni assicurano, quale livello essenziale, un orario complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue, e l'articolazione dei percorsi medesimi nelle seguenti tipologie:

- a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di certificato di qualifica professionale;
- b) percorsi, di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

E' previsto un quinto anno integrativo preordinato all'esame di Stato conclusivo, mediante il quale si può accedere ai livelli di istruzione di tipo universitario.

Anche nel percorso di istruzione e formazione professionale troviamo piani personalizzati che dovranno fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni.

Il percorso formativo dovrà articolarsi in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio, in modo da rispecchiare le specificità delle singole aree produttive d'Italia.

Anche nel percorso di istruzione e formazione professionale si prevedono interventi di orientamento e di tutoraggio, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica e musicale, e gli interventi di recupero e sviluppo degli apprendimenti dello studente.

Così come nel percorso dei licei anche qui si prevede che le Regioni, nell'organizzazione del servizio di istruzione e formazione professionale, possano affidare le attività educative e formative a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento, ovvero ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento. Gli uni e gli altri formano le commissioni degli esami per il conseguimento dei titoli finali.

Spetta alle Regioni assicurare i passaggi dal sistema dell'istruzione e formazione professionale e quello dei licei.

A partire dall'anno scolastico 2006-07 gli istituti di istruzione secondaria superiore, ad eccezione degli istituti professionali di Stato, assumono la denominazione di "licei". I corsi avviati fino all'anno scolastico 2005-06 proseguono fino al loro completamento.

Dall'anno scolastico 2006/2007, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, gli istituti professionali di stato sono trasferiti gradualmente alle Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Lo schema di decreto legislativo prevede infine il trasferimento alle Regioni di beni, risorse e personale relativi agli istituti professionali (art. 145, comma 1, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112).

Nei prossimi mesi restaranno da verificare tempi e modalità di attuazione di questa ulteriore tappa della Riforma, nella speranza di poter ottenere dai Ministeri competenti e dalle stesse Regioni, più dettagliate informazioni circa i cambiamenti profondi che si appresta a vivere la scuola italiana ed i docenti in essa impegnati.

Ernesto Soccavo

DIRITTI PER I LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI

continua da pag. 5

23/12/00).

L'INPDAP ha emanato una Circolare informativa sull'argomento, la n. 75, 27/12/01, riguardante i dipendenti pubblici, nella quale specifica che i contributi figurativi incidono non solo per il raggiungimento del diritto alla quiescenza ma anche sull'ammontare della pensione.

Infine, è utile ricordare che per gli idr (almeno allo stato attuale), anche se in condizione previste dell'art. 21, non è possibile far valere il beneficio della scelta della sede, perché l'Intesa del 1985 fra Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana prevede che sia l'ordinario diocesano a designare la sede per l'idr.

Bisogna dire, però, che l'art. 21 della 104/92 è chiaro: "La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili". Gli Idr sono o no lavoratori italiani come tutti gli altri? Non sono un giurista, ma credo che si potrà aprire un contenzioso nel momento in cui un idr beneficiario dell'art. 21 e vincitore del concorso di religione vorrà far valere questo diritto. Una questione da studiare.

Francesco Pisano

**SOGNI E DESIDERI CONDIVISI
CAMBIANO IL MONDO**

**ADERISCI ALLO
S N A D I R**

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la

Segreteria Nazionale - Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/762374 - Fax 0392/455328

Città	Responsabile	Indirizzo	CAP	Località	Tel./Fax./Cell.	E-mail
AGRIGENTO sede prov.le	Magro Giuseppe	Piazza Primavera, 15	92100	AGRIGENTO	0922/613048 338/2612199	snadir.ag@snadir.it
AVELLINO	Panza Antonio	Via Roma, 130	83036	MIRABELLA ECLANO (AV)	347/9469684	
BARI sede prov.le	D'Ambrosio Michele	Via Laterza, 95	70029	SANTERAMO (BA)	080/3023700- 329/4115222	snadir.ba@snadir.it
BENEVENTO	Muto Antonella	Via Degli Astronauti, 3	83038	MONTEMIETTO (AV)	333/2920688	
CAGLIARI sede prov.le	Cappai Maricilla	Via Segni, 139	09047	SELARGIUS (CA)	070/8474289-853086 340/0670940	snadir.ca@snadir.it
CALTANISSETTA	Petix Giovanni	Via Benintendi, 70	93100	CALTANISSETTA	388/9449427	
CASERTA sede prov.le	Albano Antonietta	Viale Manzoni, 28	81025	MARCIANISE (CE)	0823/823638 339/5031862	snadir.ce@snadir.it
CATANZARO	Maduri Antonino	C.so Vittorio Emanuele, 260	88060	SATRIANO (CZ)	393/3369353	snadir.cz@snadir.it
CAST/MARE DI STABIA	Ernesto Soccavo	C.so Garibaldi, 108	80053	CAST/MARE DI STABIA	340/0670921	soccavo.e@snadir.it
CATANIA	Zuccarello Katia	Via G. Marconi, 79	95045	MISTERBIANCO (CT)	347/3315323	snadir.ct@snadir.it
ENNA	D'Oro Claudio	Via Belviso, 17/C	94014	NICOSIA (EN)	328/8775955	snadir.en@snadir.it
FOGGIA sede prov.le	Fiore Matteo	Via Alberona, 6	71016	SAN SEVERO (FG)	0882/333201	snadir.fg@snadir.it
MESSINA sede prov.le	Formica Mirella	Via Massimiliano Regis, 15	98057	MILAZZO (ME)	090/9240124	snadir.me@snadir.it
MILANO sede prov.le	Borsò Alberto	Via A. Antonelli, 4 (MM3 Corvetto)	20139	MILANO	02/56816546 02/56807469	snadir.mi@snadir.it
NAPOLI sede prov.le	Cacciapuoti Francesco	Viale Campi Flegrei, 18	80124	NAPOLI	081/5709494 340/0670924	snadir.na@snadir.it
NOLA sede zonale	Allocca Pina	Viale A. Labriola, 37/B-5	80030	CAMPOSANO (NA)	339/4180975	pinaallocca@inwind.it
NUORO	Boi Sergio	Via Vittorio Emanuele III°, 3	8040	ULASSAI (NU)	333/4502036	snadir.nu@snadir.it
PALERMO sede prov.le	Pace Giuseppe	Via Torino, 38	90133	PALERMO	091/6166222 349/5682582	snadir.pa@snadir.it
PISA sede prov.le	Fornai Sandra	Via V. Gioberti, 58/A	56100	PISA	050/970370 347/3457660	snadir.pi@snadir.it
RAGUSA sede nazionale	Scivoletto Marisa	Via Sacro Cuore, 87	97015	MODICA (RG)	0932/762374	snadir@snadir.it
SALERNO	Siniscalchi Nunzia	Via C. Pisacane, 73	84082	BRACIGLIANO (SA)	328/1003819	
TRAPANI	Di Giuseppe Vito	Via Bonsignore	91022	CASTELVETRANO (TP)	368/3089417	
TREVISO	Lorenzon Lorenzo	Via Pasubio, 24	31030	CARBONERA (TV)	347/7955962	llorenzonz@libero.it
VARESE sede prov.le	Loritto Angela	Via San Cristoforo, 9	21047	SARONNO (VA)	02/9621582	

Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia? Telefona allo 0932/762374

I colleghi incaricati annuali possono iscriversi inviando per posta alla segreteria nazionale dello SNADIR (via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA) tre copie, debitamente compilate, della seguente delega.



Spett.le SNADIR - Segreteria Nazionale
Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

Alla Direzione Provinciale del Tesoro
di _____

Al Sig. Direttore/Preside del _____

di _____

Il sottoscritt _____ nat _____ a _____ il _____ abitante a _____ c.a.p. _____ in via _____ n. _____

tel. _____ / _____ Diocesi da cui dipende _____ Partita di spesa fissa n. _____ insegnante presso _____ via _____ di _____ iscritt _____ allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione autorizza l'ufficio che lo amministra a trattenere mensilmente a decorrere dal _____ lo 0,50% sulla retribuzione. Il versamento sarà effettuato sul c.c.p. n. 11291978 intestato a:

SNADIR - Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

L'iscrizione al Sindacato e la delega di riscossione dei contributi si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, ove non vengano revocate dal sottoscritt entro la data del 31 ottobre di ciascun anno mediante comunicazione scritta alla sede Nazionale dello SNADIR e all'ufficio pagatore.


Il sottoscritt _____ chiede infine che gli importi mensilmente trattenuti siano versati, entro 5 giorni dal mese successivo cui si riferiscono allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione cui è iscritto.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali (ai sensi dell'art. 10 L. 675/96), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

Crescita dello SNADIR



GARANZIA DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica dello SNADIR e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato, salvo divieto espresso per iscritto degli interessati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a Snadir - Responsabile trattamento banca dati - via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG).

PROFESSIONE I.R.

Periodico di attualità, cultura, informazione dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo
Degli Insegnanti di Religione
Iscr. Tribunale di Modica n.2/95

Direttore: Orazio Ruscica

Direttore Responsabile: Rosario Cannizzaro

Redazione: Rosario Cannizzaro, Orazio Ruscica, Marisa Scivoletto.
Hanno collaborato: A. Abbate, A. Borsò, F. Cacciapuoti, L. Cioni, S. Fornai,
G. Manutza, F. Muscato, F. Pisano, E. Soccavo, G. Varvaro.

Redazione - Amministrazione - Segreteria:

via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

Tel. 0932.76.23.74 - Fax 0932.45.53.28

Stampa: Coop. C.D.B. - Ragusa

Questo numero ha avuto una tiratura di 8.000 copie

Consegnato in tipografia il 10 gennaio 2005

Questo periodico è
associato alla



Unione Stampa
Periodica Italiana

SNADIR - INFO

Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.)
Fax 0932/45.53.28

L'ufficio di Segreteria Nazionale dello
SNADIR è a vostra disposizione dal Lun-
edì al Venerdì dalle ore 16,30 alle ore
19,00.

La segreteria telefonica e il fax sono in
funzione 24 ore su 24. Si riceve su
appuntamento nei giorni di Mercoledì e
Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Per comunicazioni urgenti telefonare
ai seguenti numeri 340/0670900;
340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;
349/5682582; 347/3408729; 347/3457660.